



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

PORTO SAN GIORGIO

Sezione Tecnico/Amministrativa-Operativa

Viale della Vittoria n. 158 — Tel./Fax n. 0734/676304

P.E.I: ucportosangiorgio@mit.gov.it - P.E.C: cp-portosangiorgio@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“RICONFIGURAZIONE E RIALLINEAMENTO DELLE SCOGLIERE NEL COMUNE DI PEDASO (FM)”

Località: Pedaso (FM) ed Altidona (FM);

Data: da domenica 1° febbraio 2026 a martedì 31 marzo 2026;

Ditta esecutrice dei lavori: Ditta “I.C.M. S.r.l.”, con sede in Altidona (FM).

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto San Giorgio:

VISTA l'istanza s.n. datata 29 gennaio 2026, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 806 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con la quale la ditta “I.C.M. S.r.l.”, con sede in Altidona (FM) alla via Michelangelo n. 49, autorizzata all'esecuzione in sicurezza dei lavori di riconfigurazione e riallineamento delle scogliere per la difesa del litorale del comune di Pedaso (FM), ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n. 71, emessa in data 12 dicembre 2025, da questo Ufficio Circondariale Marittimo;

VISTA la proroga dell'autorizzazione demaniale marittima rilasciata in data 29 gennaio 2026 dal Comune di Altidona, pervenuta in pari data ed assunta al prot. n. 805 di questo Ufficio Circondariale Marittimo, con la quale la ditta “I.C.M. S.r.l.”, viene autorizzata al transito nell'area demaniale marittima individuata sulla battigia del Comune di Altidona (FM), con mezzi meccanici, al fine di effettuare lo stoccaggio del materiale lapideo, fino alla data del 31 marzo 2026;

VISTA la propria Ordinanza n. 57, emessa in data 10 settembre 2025, integrata dall'Ordinanza n. 71, emessa in data 12 dicembre 2025;

VISTA la propria Ordinanza n. 9, datata 26 aprile 2022, sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto San Giorgio;

VISTO la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (*Colreg '72*), resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare, ai fini della sicurezza della navigazione, gli specchi acquei interessati dai lavori sopramenzionati, stante la movimentazione dei mezzi nautici operanti,

RENDE NOTO

Articolo unico

L'**Ordinanza n. 71**, emessa in data 12 dicembre 2025 da questo Ufficio Circondariale Marittimo in premessa citata, si intende prorogata interamente **fino al giorno martedì 31 marzo 2026**.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla sezione "Ordinanze" del sito istituzionale, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Porto San Giorgio, data del protocollo.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo PICONE